**Cass. Pen., Sez. III, n. 7173 del 15/2/2017 – Pres. Ramacci – Est. Cerroni – Ric. P.F.M.**

**ACQUA** – Qualificazione delle acque reflue industriali: rileva il grado di inquinamento?

*Ai fini della integrazione del reato di scarico non autorizzato di cui all'art. 137, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, indipendentemente dal grado o dalla natura dell'inquinamento; pertanto, a nulla rileva il mancato esperimento di analisi attestanti i valori dei reflui scaricati, laddove non vi è contestazione sul fatto che lo scarico, privo di autorizzazione, non trasportava acque reflue domestiche.*

**Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza del 18 febbraio 2016 il Tribunale di Perugia ha condannato F.M.P., nella sua qualità di legale rappresentante della A. S.p.A. e concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 10.000,00 di ammenda per i reati, uniti nel vincolo della continuazione, di cui all'art. 256, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed all'art. 137, comma 1 del medesimo d.lgs. 152 del 2006.

2. Avverso il predetto provvedimento l'imputato ha proposto, tramite i propri difensori, ricorso per cassazione con quattro motivi d'impugnazione.

2.1. Il ricorrente ha in primo luogo lamentato, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., che a termini dell'art. 256, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006 e dell'art. 137, comma 1 del medesimo decreto legislativo, il soggetto attivo del reato era il legale rappresentante della società, e quindi il Presidente e non l'amministratore delegato, quale era il P..

2.2. Col secondo motivo, con riferimento allo scarico di acque reflue industriali ed in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., il ricorrente ha censurato il fatto che era stato qualificato come refluo industriale una sostanza senza che sulla medesima fossero state condotte le previste analisi, circostanza rilevante anche ai fini del riscontro della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, laddove la sostanza era stata così definita dal Tribunale, che pure dava atto della mancanza di valide analisi sul refluo, tant'è che la stessa pubblica accusa aveva richiesto l'assoluzione dell'imputato a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..

2.3. Col terzo motivo, sempre in relazione alla previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., il ricorrente ha rilevato che il Tribunale aveva omesso di applicare la norma di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen. benché dalla motivazione fosse emersa la scarsa rilevanza ambientale del deposito incontrollato, avente ad oggetto quantitativi non rilevanti sistemati in spazi delimitati, e l'assenza di valide analisi quanto alle acque reflue industriali, mentre d'altra parte il primo Giudice aveva considerato l'esistenza, contraddittoriamente, di un'offesa ambientale non tenue, con la conseguenza che la denegata applicazione della previsione di cui all'art. 131-bis cit. era avvenuta sulla base di un impianto motivazionale illogico e contraddittorio.

2.4. Col quarto motivo infine è stata censurata l'applicazione della pena, che avrebbe dovuto essere ben altrimenti contenuta proprio in considerazione anche dell'avvenuta rimozione dei rifiuti e dell'assenza di analisi delle acque. Né doveva essere valorizzato il precedente di sentenza emessa a norma dell'art. 444 cod. proc. pen..

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Considerato in diritto**

4. Il ricorso è complessivamente infondato.

4.1. Per quanto riguarda il primo profilo di censura, vero è che il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha natura di reato proprio, richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all’autore della violazione (sicché ad es. non rientra in esso, bensì nell'ipotesi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255, comma 1, la condotta del proprietario di un autoveicolo di abbandono dello stesso in un parcheggio pubblico) (Sez. 3, n. 5042 del 17/01/2012, Golfré Andreasi, Rv. 252131). Ma è stato anche recentemente ribadito che il reato di cui all'art. 256, comma 2 cit. è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale sua o dell'attività medesima (Sez. 3, n. 38364 del 27/06/2013, Beltipo, Rv. 256387).

D'altronde, se per titolare di impresa o responsabile di ente non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante (Sez. 3, n. 19207 del 27/03/2008, Scalzo, Rv. 239875), in specie il ricorrente, quale amministratore delegato della società A. S.p.A., rivestiva il ruolo di capo dell'azienda e quindi di diretto responsabile dell'attività posta in essere, soggetto al quale - nella fisiologia aziendale, il cui rispetto non è mai stato oggetto di discussione in giudizio - facevano quindi riferimento le scelte operative e gestionali concretamente poste in essere. In tal senso, invero, il riferimento della norma incriminatrice è sempre stato rivolto al soggetto che effettivamente amministra l'impresa (cfr. ad es. Sez. 6, n. 9715 del 04/09/1997, Prenna, Rv. 209008), e quindi alla funzione in concreto svolta (così anche n. 38364/13 già cit.).

4.2. In ordine poi al secondo motivo di censura, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 137, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, indipendentemente dal grado o dalla natura dell'inquinamento (Sez. 3, n. 3199 del 02/10/2014, dep. 2015, Verbicaro, Rv. 262006). In fatto, come si evince a pag. 3 e a pag. 6 della sentenza impugnata, è stato compiutamente descritto lo stato dei luoghi in cui la società esercitava la propria attività, nell'ambito del quale "acque del processo industriale di lavorazione venivano raccolte in un ampio contenitore finale e quindi scaricate in un corso d'acqua superficiale in assenza di qualsivoglia autorizzazione *("acqua che tramite una condotta veniva scaricata nel fiume Tevere...").*

Va quindi ribadito che nella nozione di acque reflue industriali definita dall'art. 74, comma 1, lett. h), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma 1, lett. g), del citato decreto (Sez. 3, n. 12865 del 05/02/2009, Bonaffini, Rv. 243122). Infatti la definizione normativa degli scarichi di acque reflue industriali, in conformità alla disciplina contenuta nell'art. 2 direttiva CEE 91/271, discende da qualità espresse in senso negativo ossia dal fatto di essere diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento e, a tale proposito, questa Corte ha precisato come (Sez. 3, n. 4844 del 14/11/2012, dep. 2013, Boccia, non mass.) sia configurabile il reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2006, qualora lo scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall'art. 74, lettera h), come qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o con materiali, anche inquinanti. Pertanto nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla convivenza di persone; con la conseguenza che sono da considerare scarichi industriali, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche (così, in motivazione, n. 3199 del 2014 cit.).

Anche assai recentemente, pertanto, ed in piena coerenza e continuità, è stato osservato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 137 cit., rientrano ad es. nella nozione di acque reflue industriali quelle provenienti da un centro di emodialisi, trattandosi di acque derivanti da un'attività terapeutica caratterizzata dall'impiego di sostanze estranee al metabolismo umano ed alle attività domestiche (Sez. 3, n. 35850 del 10/05/2016, Tramontana, Rv. 267946).

Alla stregua di quanto precede, pertanto, a nulla rileva il mancato esperimento di analisi attestanti i valori dei reflui scaricati, laddove non vi è contestazione sul fatto che lo scarico, privo di autorizzazione, non trasportava acque reflue domestiche, nei sensi appena richiamati.

La censura quindi non appare meritevole di accoglimento.

4.3. Anche il terzo motivo di censura è privo di fondamento. In proposito, infatti, la Corte non ravvisa alcuna incongruenza motivazionale nel provvedimento impugnato, atteso che il ricorrente ha assunto la pretesa alternativa tra fatto di speciale tenuità, che sarebbe comprovato da alcune affermazioni della sentenza del Tribunale di Perugia, e fatto di non scarsa rilevanza ambientale.

Il profilo di censura, in realtà, crea un'antitesi insussistente, atteso che il primo Giudice, con motivazione tutt'altro che illogica ed incoerente, ha semplicemente dato atto, nella sua valutazione anche ai fini della determinazione della pena, che il fatto non rivestiva i caratteri della speciale tenuità ma che, al contempo, non rivestiva connotazioni di particolare gravità, anche in ragione dei luoghi in cui l'attività illecita si era esplicata e del fatto che, in seguito, l'area era stata liberata dai rifiuti depositati con l'eliminazione di ogni conseguenza dannosa e pericolosa. Tant'è che in proposito all'imputato è stata riconosciuta la concessione delle attenuanti generiche.

4.4. Parimenti infondato si presenta anche il quarto e ultimo motivo d'impugnazione.

Al riguardo, infatti, è appena il caso di ricordare ad es. che in tema di reati puniti alternativamente con la pena detentiva o pecuniaria, la scelta del giudice di applicare la meno grave sanzione pecuniaria, anche se in misura superiore a quella media tra il minimo e il massimo edittale, deve ritenersi sufficientemente giustificata dalla qualificazione di essa come "congrua" o "equa" e dal mero richiamo alle circostanze indicate all'art. 133 cod. pen., ove la rilevanza di queste, in relazione alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo, risultino già desumibili dal complesso della motivazione (Sez. 1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 2015, Merenda, Rv. 262552).

In specie, a maggior ragione, da un lato è stata appunto scelta la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, dall'altro essa è stata ritenuta equa — anche in espressa relazione a tutti i parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. — in misura inferiore alla media (la pena edittale essendo stata fissata da euro 2.600 ad euro 26.000) nonostante la riconosciuta continuazione ed all'esito della concessione delle attenuanti generiche (ad ulteriore conferma della complessiva valutazione dell'imputato).

Per quanto concerne infine la valutazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., del tutto legittimamente essa andava valutata a norma dell'art. 133, secondo comma, n. 2, cod. pen., trattandosi comunque di precedente giudiziario, cfr. ad es. Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200; cfr. infine, Sez. 4, n. 18795 del 07/04/2016, P., Rv. 266705, laddove, ai fini della determinazione della pena, il giudice può trarre elementi di valutazione non solo dalle condanne penali ma anche dai reati amnistiati o prescritti in quanto espressione della condotta del reo antecedente al reato e significativi della sua personalità).

5. I motivi di ricorso, quantunque in sé ammissibili stante la loro puntuale indicazione, sono quindi tutti infondati, col conseguente rigetto integrale della proposta impugnazione.

Il ricorrente va altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

[…]